

Edizione di giovedì 10 Ottobre 2019

EDITORIALI

Inizia oggi la 21^a edizione di Master Breve ... e domani è in programma la prima sessione Digital

di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

I forfettari tassano con sostitutiva i contributi previdenziali compensati

di **Fabio Garrini**

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'ordine di utilizzo delle perdite Ires è discrezionale

di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

La cabina balneare in legno può beneficiare del super ammortamento

di **Debora Reverberi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le perdite sistematiche non sempre celano un travaso di utili all'estero

di **Marco Bargagli**

EDITORIALI

Inizia oggi la 21^a edizione di Master Breve ... e domani è in programma la prima sessione Digital

di **Sergio Pellegrino**

Con le **sedi di Pordenone e Belluno**, si apre oggi la **21esima edizione di [Master Breve](#)**.

Più di 40 sono le sedi “fisiche”, sparse un po' in tutta Italia, ma **per la prima volta** il nostro percorso formativo approda su *internet*, con il lancio di **[Master Breve Digital](#)**.

L'obiettivo che intendiamo perseguire è quello di agevolare quei Colleghi che si trovano in **aree non “coperte”** da vicine sedi di *Master Breve*, così come quelli che preferiscono **ottimizzare i tempi della formazione**, fruendola sul *web* “comodamente” dal proprio Studio o da casa, **senza fare però compromessi dal punto di vista della qualità del prodotto**.

La versione **Digital**, che sarà fruibile in **diretta web**, avrà le **stesse caratteristiche del percorso in aula**, con la possibilità, non solo di assistere alle relazioni, ma anche di **rispondere alle domande** che verranno fatte dai relatori nel corso della loro esposizione e, nel contempo, di **porre quesiti** ai quali verrà data risposta al termine delle relazioni.

Anziché in un'unica giornata, le **due sessioni di aggiornamento e di approfondimento** della versione *Digital* saranno pianificate in **due giorni diversi**: chi non avrà la possibilità di assistere a una o a entrambe le sessioni, potrà comunque visionare la **registrazione in differita**, in modalità **e-learning**, con l'**attribuzione dei crediti formativi**.

Master Breve Digital offre dei **plus** rispetto alla versione **Classic**, dando ai partecipanti la possibilità di:

- partecipare al **blog** con gli altri colleghi e i relatori nelle **7 sessioni** previste (dedicate alla fiscalità immobiliare, all'accertamento e alle verifiche fiscali, alla crisi d'impresa e all'organizzazione di studio);
- partecipare all'evento **Digital Special** in **diretta web** della **durata di tre ore dedicato all'antiriciclaggio**, maturando **crediti formativi nelle materie obbligatorie**;
- visionare la **differita** della giornata con l'**attribuzione dei crediti formativi** in caso di mancata partecipazione alla **diretta web**.

Una **rilevante novità tecnologica** interessa anche le **sedi “fisiche”** del nostro percorso formativo.

Dopo quattro edizioni abbiamo mandato in “pensione” i telecomandi del **Sistema InterAttivo**, sostituiti da una **più tecnologica app**.

Attraverso l'utilizzo di uno **smartphone** (piuttosto che di un **tablet** o di un computer), i partecipanti potranno non soltanto **rispondere alle domande** che andremo a porre noi relatori, ma anche **formulare i quesiti**, con l'eliminazione del **foglio quesiti cartaceo**.

Questo ci consentirà di **raccogliere tutte le domande che verranno formulate nelle diverse sedi**, andando poi alla **fine di ciascuna giornata a pubblicare le risposte alle domande più interessanti**.

In questo modo verremo incontro ad una **richiesta** che era stata formulata da molti iscritti nel **sondaggio** che avevamo fatto alla fine dell'edizione precedente, con il quale, tra le altre cose, abbiamo costruito il programma di questo **21esimo Master Breve**.

Sempre connotata da **spirito “ecologista”**, con l'obiettivo di ridurre l'**utilizzo della carta**, è la versione **Paperless**, che prevede la **partecipazione in aula**, ma, a fronte della **“rinuncia” alla dispensa cartacea**, sostituita dalla versione digitalizzata, “premia” il partecipante con una serie di **servizi aggiuntivi**.

Di seguito gli appuntamenti con la **prima giornata di Master Breve** nelle diverse sedi:

GIOVEDÌ	10	BELLUNO
GIOVEDÌ	10	PORDENONE
VENERDÌ	11	UDINE
VENERDÌ	11	MODENA
VENERDÌ	11	DIGITAL – SESSIONE APPROFONDIMENTO
LUNEDÌ	14	JESI (AN)
LUNEDÌ	14	PESARO
LUNEDÌ	14	CHIETI
MARTEDÌ	15	PERUGIA
MARTEDÌ	15	FIRENZE 1
MARTEDÌ	15	PISA
MERCOLEDÌ	16	FORLÌ CESENA
MERCOLEDÌ	16	BOLOGNA
GIOVEDÌ	17	NAPOLI
GIOVEDÌ	17	ROMA
VENERDÌ	18	CATANIA
VENERDÌ	18	BRINDISI
LUNEDÌ	21	GENOVA
LUNEDÌ	21	IMPERIA
MARTEDÌ	22	PADOVA 2
MARTEDÌ	22	VICENZA

MARTEDÌ	22	TORINO
MARTEDÌ	22	ALESSANDRIA
MERCOLEDÌ	23	TREVISO
MERCOLEDÌ	23	VENEZIA
MERCOLEDÌ	23	MONZA
MERCOLEDÌ	23	MILANO 2
GIOVEDÌ	24	PADOVA
GIOVEDÌ	24	VERONA 2
GIOVEDÌ	24	CAGLIARI
VENERDÌ	25	COMO
VENERDÌ	25	MILANO 1
VENERDÌ	25	CREMONA
VENERDÌ	25	DIGITAL – SESSIONE AGGIORNAMENTO
LUNEDÌ	28	BERGAMO
LUNEDÌ	28	BRESCIA
LUNEDÌ	28	VERONA
MARTEDÌ	29	TRENTO
MARTEDÌ	29	BOLZANO
MARTEDÌ	29	CATANZARO
GIOVEDÌ	31	BUSTO ARSIZIO
GIOVEDÌ	31	MILANO 3



**MASTER[®]
BREVE 21[^]**

[scopri le novità dell'edizione 2019/2020 >](#)

AGEVOLAZIONI

I forfettari tassano con sostitutiva i contributi previdenziali compensati

di **Fabio Garrini**

Nel caso di utilizzo in **compensazione dell'eccedenza Inps** maturata nell'anno precedente, i **forfettari** recuperano a tassazione tale importo indicandolo nel **quadro LM**: questa è la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate tramite la [risposta all'istanza di interpello n. 400 del 09.10.2019](#).

Si risolve in questo modo un dubbio che da tempo si pone, ed ogni anno si rinnova, in sede di compilazione delle **dichiarazioni dei redditi**; sembrava infatti **non corretto tassare ordinariamente** questo provento quando i contributi che avevano portato all'insorgere del credito erano stati **dedotti dal contribuente forfettario dal reddito sottoposto a sostitutiva**.

Compensazione del credito Inps

Quando il **reddito d'impresa** o di **lavoro autonomo** del contribuente risulta inferiore a quello del periodo d'imposta precedente, il versamento dei **contributi previdenziali in acconto** (con il metodo storico) conduce ad una **eccedenza di versamento** rispetto a quanto effettivamente dovuto; tra le varie soluzioni possibili per il recupero di tale credito, quella più frequentemente utilizzata è l'utilizzo in **compensazione** tramite F24, in opposizione al **versamento di altri tributi o contributi**.

La **sezione III** del **quadro RM** è dedicata ad accogliere le **somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo**, o per i quali si è fruito della **detrazione** in periodi di imposta precedenti, e che nell'anno oggetto di dichiarazione sono state oggetto di **sgravio, rimborso** o comunque di **restituzione** (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi.

In particolare, il **rigo RM8** è dedicato alla **restituzione di oneri detratti negli anni precedenti**, mentre il successivo rigo **RM9** è deputato ad accogliere il **rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo** (barrando la casella 2 per optare per la tassazione ordinaria).

Evidentemente, l'**utilizzo in compensazione di un credito** è equivalente al **rimborso dello stesso**.

Pertanto, ad esempio, se nel corso del 2019 il contribuente ha utilizzato in compensazione un **credito Inps** relativo al 2018, per € 1.000, tale importo dovrà essere oggetto di tassazione tramite la compilazione del richiamato **rigo RM9** nel **modello Redditi PF 2020**.

Questa la regola generale.

Occorre però ricordare la **situazione peculiare dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario**: poiché il reddito proveniente dall'attività d'impresa o lavoro autonomo è **tassato in maniera sostitutiva**, è previsto che tali soggetti (ma la stessa regola vale anche per coloro che ancora applicano il regime di vantaggio, *ex* "minimi") vadano a **dedurre i contributi previdenziali direttamente nel quadro LM (rigo LM35)**.

Nulla prevede la norma (ma neppure vi erano chiarimenti di prassi al riguardo) circa il **trattamento dell'eccedenza Inps utilizzata in compensazione**.

D'altro canto, prescindendo dalla convenienza delle due soluzioni, dal punto di vista sistematico, se è vero che i forfettari, in assenza di una previsione specifica, avrebbero dovuto seguire le **regole generali** (facendo concorrere il contributo compensato al reddito complessivo) è altrettanto vero che tale soluzione non è mai parsa ragionevole: i contributi versati hanno provocato un **risparmio in termini di tassazione sostitutiva**, quindi, allo stesso modo, **il recupero delle somme dedotte dovrebbe comportare una tassazione sostitutiva**.

Proprio su questo punto interviene l'Agenzia tramite la richiamata **risposta ad interpello**, precisando quanto segue: *"Ai soli fini della **determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfettario**, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere **rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM**."*

L'Agenzia conferma la posizione in precedenza espressa, aderendo alla soluzione più pragmatica.

Quindi, operativamente, il **quadro LM35**, che normalmente accoglie i soli contributi deducibili pagati nell'anno, deve essere **decurtato dei crediti previdenziali usati in compensazione** nel corso della medesima annualità.

L'Agenzia quindi non solo **avalla** la proposta di indicare tale somma nel quadro LM, ma correttamente conferma anche la soluzione di non considerarlo un provento da porre nel rigo LM22, ma piuttosto un **importo da portare a riduzione nel rigo LM35**.

I dubbi irrisolti

Tale risposta però non risolve tutti i dubbi; anzi, ne **apre dei nuovi**, sui quali occorre ragionare.

Prima di tutto ci si deve chiedere come comportarsi nel caso di **fuoriuscita dal regime forfettario**.

Si potrebbe verificare un **credito del 2018**, maturato allorquando il contribuente era forfettario, compensato nel 2019, quando il contribuente si trova nel **regime ordinario**.

Se è vero che i versamenti che hanno generato il credito sono stati **dedotti da un reddito sottoposto a sostitutiva**, altrettanto parrebbe assurdo compilare il **quadro LM** al solo fine di **recuperare a tassazione detto contributo**.

Non è stato neppure chiarito come si debba comportare il contribuente che abbia **utilizzato più crediti previdenziali in compensazione rispetto ai contributi versati nell'anno** (a causa di una forte riduzione del reddito, oppure semplicemente perché il contribuente ha omesso nel corso dell'anno, in tutto o in parte, i versamenti previdenziali dovuti).

In questo caso il **rigo LM35** anziché esprimere un importo da sottrarre al reddito, esprimerebbe un **importo tassabile**, il che **non parrebbe consentito dalla lettura delle istruzioni alla compilazione di Redditi PF**.



Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'ordine di utilizzo delle perdite Ires è discrezionale

di **Alessandro Bonuzzi**

La disciplina che regola l'utilizzo delle **perdite** nell'ambito del **reddito d'impresa** dei **soggetti Ires**, contenuta nell'[articolo 84 Tuir](#), ha subito una forte **sterzata** in occasione dell'emanazione del **D.L. 98/2011**, il quale, con **effetto** dalle perdite prodotte dal 2006, ha modificato la **logica di fondo**.

Si ricorda, infatti, che **prima** della **modifica** era consentita:

- la **compensazione** delle perdite maturate in un determinato periodo d'imposta con i **redditi dei periodi d'imposta successivi**, ma **non oltre il quinto**, per l'**intero importo** che trovava capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi;
- la **compensazione** delle perdite realizzate nei **primi tre periodi d'imposta** dalle imprese di **nuova costituzione** con le stesse regole sopra descritte, ma **senza alcun limite di tempo**.

L'**attuale formulazione** dell'[articolo 84 Tuir](#), così come novellata dal **D.L. 98/2011**, prevede invece che:

- le **società di capitali**,
- gli **enti commerciali**,
- nonché le **stabili organizzazioni** di imprese non residente

possono utilizzare la perdita di un periodo d'imposta a riduzione del reddito dei periodi d'imposta successivi **senza limiti di tempo**, ma in **misura non superiore all'80% del reddito imponibile** di ciascun periodo d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

In altri termini, il limite temporale che agiva sulla riportabilità della perdita ha lasciato il posto a una **scomputabilità limitata** in ragione dell'80% del reddito prodotto nel periodo d'imposta di riferimento.

Il limite dell'80% non opera per le **perdite dei primi tre periodi d'imposta** che, dunque, **rimangono liberamente compensabili** come accadeva in passato.

Tale regime di favore è, però, destinato ad operare solo se le **perdite generate nei primi tre esercizi** si riferiscono ad una **nuova attività produttiva**. Ne deriva che sono **escluse** dalla deroga:

- le perdite fiscali maturate in capo ad un soggetto di nuova costituzione che abbia **acquisito un'attività preesistente**, come nel caso del **conferimento d'azienda** o dell'**affitto d'azienda**;
- le perdite fiscali **riportabili** a seguito di **operazioni straordinarie**, come **fusioni** o **scissioni**, in cui il soggetto avente causa **subentra** a titolo successorio nella posizione del dante causa. In tali ipotesi i **primi tre periodi** di riportabilità totale delle perdite devono computarsi dalla **data di costituzione del dante causa**.

Sulla **priorità** nell'utilizzo delle **perdite ordinarie** oppure delle **perdite prodotte durante la fase di start-up**, da una **prima lettura** della norma era emerso che, diversamente da quello che accadeva durante il regime previgente, in base al quale era opportuno consumare in via prioritaria le perdite che avevano scadenza temporale, le **imprese avrebbero avuto interesse a consumare prima tutto le perdite prodotte nei primi tre anni di attività**, poiché consentono l'abbattimento integrale del reddito di periodo, e, **solo** con l'**esaurimento** di queste, a utilizzare le **altre**, che consentono di compensare il reddito parzialmente.

Sulla questione è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la [circolare 25/E/2012](#) affermando che, siccome *“La disposizione in commento non stabilisce alcun ordine di priorità nell'utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d'imposta e in parte ai successivi”, “si ritiene che il contribuente abbia la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi. A prescindere dalla scelta operata, si è dell'avviso che, in linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfetario dell'ottanta per cento, fa esplicito riferimento “al reddito imponibile”, il predetto limite vada calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta. In ogni caso le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile”*.

Da tale risposta fornita dal Fisco ne è derivata la **discrezionalità** del contribuente nel decidere se utilizzare **prima** o **dopo** le **perdite speciali** rispetto a quelle **ordinarie**. In ogni caso, ai fini del calcolo del limite dell'80%, si deve far riferimento al **reddito imponibile al lordo** e non al netto delle **perdite** relative ai **primi tre periodi di imposta**.

Di talché il **comportamento che assicura la massima convenienza**, in linea di massima, è quello che consta nell'utilizzo **prioritario delle perdite ordinarie rispetto alle perdite realizzate nel periodo triennale di start up**, da compensare in seconda battuta.

Esempio

La Alfa Srl presenta:

- perdite dei **primi tre esercizi** per 600;
- perdite sorte in **esercizi successivi** per 900;
- un **reddito** del periodo d'imposta di riferimento pari a 1.200.

La **società** potrebbe:

- **compensare l'intero importo** (600) delle perdite dei primi tre esercizi (reddito residuo: 600), oltre a un ammontare di 360 delle perdite successive (pari alla differenza tra l'80% di 1.200 e 600), tenendo conto, ai fini del calcolo del limite forfetario dell'80%, del "reddito imponibile" (1.200), inteso come **reddito al lordo delle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta**; oppure
- compensare le **perdite normali** per un importo di **960** (l'80% di 1.200), azzerando, poi, il reddito imponibile con le **perdite prodotte nella fase di start up** ($1.200 - 960 = 240$).

La **seconda soluzione**, preferibile, consente di **abbattere interamente** il **reddito imponibile** pur adeguandosi all'indirizzo dell'Agenzia delle entrate. Dunque, si ottiene un **risparmio d'imposta a rischio zero**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ
DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

La cabina balneare in legno può beneficiare del super ammortamento

di Debora Reverberi

Nella [risposta all'interpello n. 404 di ieri, 09.10.2019](#), l'Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dell'applicabilità del super ammortamento agli investimenti destinati all'ammodernamento di uno stabilimento balneare tramite l'acquisizione di cabine in legno.

La società istante ha effettuato **nel periodo d'imposta 2018 l'acquisto** di cabine balneari in legno realizzate con tetto tipo capanna, prive di pavimentazione, con ferramenta di montaggio inox e serratura porta con chiave.

I beni materiali oggetto di investimento presentano le seguenti caratteristiche:

- **sono beni rimovibili**, rimossi al termine di ogni stagione balneare;
- **non sono beni considerati nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare**, in quanto regolarmente rimosse;
- **sono beni strumentali** per la società istante.

Il quesito verte in particolare **sull'eventuale assimilazione delle cabine balneari alle costruzioni leggere**, che sono escluse *ex lege* dall'ambito applicativo oggettivo della norma agevolativa.

La disciplina del c.d. super ammortamento, introdotta dalla L. 208/2015 (c.d. "Legge di Stabilità 2016"), premia **l'ammodernamento del "parco beni strumentali"** e consiste nella possibilità, per l'imprenditore e il lavoratore autonomo, di aumentare il costo di acquisizione dei beni ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*.

L'incentivo, originariamente introdotto a valere sul periodo d'imposta 2016, è stato **oggetto di successive proroghe**:

- per investimenti effettuati entro il 31.12.2017 e a certe condizioni entro il 30.06.2018, dalla **232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017);
- con alcune modifiche, **per investimenti effettuati entro il 31.12.2018, e, a certe condizioni, entro il 30.06.2019**, dalla **L. 205/2017** (c.d. Legge di Bilancio 2018);
- con alcune modifiche, **per investimenti effettuati dal 01.04.2019 al 31.12.2019** e a certe condizioni **entro il 30.06.2020**, dal **L. 34/2019** (cd. "Decreto Crescita") convertito

in L. 58/2019.

L'ambito applicativo oggettivo della norma prevede che il super ammortamento si applichi ai beni che soddisfano contemporaneamente i seguenti **requisiti**:

- si tratti di **beni materiali**;
- si tratti di **beni nuovi**;
- si tratti di **beni strumentali** rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione;
- si tratti di beni **acquisiti a titolo di proprietà o in *leasing* o costruiti in economia o tramite contratto di appalto.**

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 93, L. 208/2015](#) (Legge di Stabilità 2016) sono esclusi dall'**ambito applicativo** dell'agevolazione gli investimenti in:

- **beni materiali strumentali** per i quali il [M. 31.12.1988](#) stabilisce **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%**;
- **fabbricati e costruzioni**;
- **particolari beni di cui all'[allegato n. 3](#) annesso alla Legge di Stabilità 2016.**

Ciò premesso si tratta, nel caso in esame, di valutare se le cabine balneari in legno, soddisfatti gli altri requisiti, **reintrino fra i casi di esclusione oggettiva per coefficiente ministeriale di ammortamento inferiore al 6,5%** oppure **fra i casi di assimilazione alla categoria "costruzioni"**.

Per quanto concerne il coefficiente di ammortamento l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **l'aliquota fiscale applicabile, dettata dal [D.M. 31.12.1988](#), corrisponde al 20% se la cabina è realizzata in legno e dunque è super ammortizzabile:**

Gruppo XVII	
INDUSTRIE DELL'ENERGIA ELETTRICA DEL GAS E DELL'ACQUA	
Specie 4/a - Stabilimenti balneari marini.	
Stabilimenti in muratura	6%
Stabilimenti in legno	20%

È confermata inoltre l'esclusione delle cabine balneari in legno alla categoria delle "costruzioni", in considerazione del fatto che non sono considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare in quanto rimovibili a fine stagione.

Possono dunque beneficiare del super ammortamento previa sussistenza di tutti gli altri requisiti.

Seminario di specializzazione

L'OBBLIGO DEL CONTROLLO DI GESTIONE INTRODOTTO DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le perdite sistematiche non sempre celano un travaso di utili all'estero

di **Marco Bargagli**

Il nostro ordinamento tributario, sulla **base delle raccomandazioni diramate a livello internazionale**, contiene una **specifica disciplina antielusiva** conosciuta, tra gli addetti ai lavori, come ***transfer pricing***.

Le disposizioni in rassegna intendono **contrastare l'erosione della base imponibile** con conseguente **travaso di utili verso l'estero** (c.d. **fenomeni di *profit shifting***), attuati mediante la **manipolazione dei prezzi di trasferimento infragruppo**.

Nello specifico, il **valore riferito allo scambio di beni e/o servizi** praticato nelle **transazioni economiche e commerciali avvenute tra imprese dello stesso Gruppo internazionale** non deve essere determinato sulla base di **politiche commerciali e industriali** delle multinazionali, ma essere in linea con il c.d. **"principio di libera concorrenza"** enunciato dall'**articolo 9 del modello Ocse di convenzione**.

In merito, il relativo **contesto normativo di riferimento** è contenuto nell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), il quale prevede che: *"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma"*.

Un tema **particolarmente dibattuto in ambito internazionale** riguarda le **perdite conseguite dalla singola impresa** e come le stesse possano eventualmente **incidere sulla corretta determinazione del valore dei prezzi di trasferimento** praticati nelle transazioni *intercompany*.

Sul punto, si ricorda che, in data **10 luglio 2017**, sono state diramate le nuove **linee guida sui prezzi di trasferimento** (*OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017*) che, come noto, **recepiscono le singole azioni finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale internazionale contenute nel progetto BEPS** (*"Base erosion and profit*

shifting”).

Con particolare **referimento alle perdite**, il rapporto Ocse rileva che:

- **par. 1.130:** il fatto che **un'impresa in perdita** ponga in essere transazioni con le entità in attivo del suo gruppo multinazionale **può indurre i contribuenti o l'amministrazione fiscale a ritenere che sia necessario verificare i prezzi di trasferimento**. Tuttavia, **l'impresa in perdita potrebbe non ricevere una remunerazione adeguata dal gruppo multinazionale del quale fa parte in relazione ai benefici derivanti dalle sue attività**;
- **par. 1.131:** un **fattore da prendere in considerazione nell'analisi delle perdite** consiste nel fatto che le **strategie aziendali possono differire da un gruppo multinazionale a un altro per diverse ragioni di natura storica, economica e culturale**. In alcuni casi **perdite ricorrenti sostenute per un periodo ragionevole possono essere giustificate da una strategia aziendale che consista nel fissare prezzi particolarmente bassi per entrare in un mercato**. Tuttavia, **i prezzi particolarmente bassi dovranno essere praticati solo per un periodo di tempo limitato, con l'obiettivo specifico di incrementare gli utili nel lungo termine**.

Con riferimento alle **imprese multinazionali che presentano perdite reiterate nel tempo**, si citano alcuni **recenti spunti giurisprudenziali** che hanno fornito importanti chiarimenti su un **tema particolarmente complesso**.

Con la [sentenza n. 928/2019](#), depositata in **data 01.03.2019**, la **CTR Lombardia** ha accolto la **tesi difensiva proposta dal contribuente** rilevando, in sostanza, che l'Amministrazione finanziaria non aveva provato che le **prestazioni avessero comportato un vantaggio al gruppo multinazionale nel suo complesso, essendosi limitato ad operare sulla base di presunzioni**.

In buona sostanza, il contribuente **ha idoneamente dimostrato le ragioni economiche** che avevano determinato il **conseguimento di perdite fiscali**, tenuto conto che:

- **l'esistenza di perdite è stata dimostrata dal contribuente**, laddove è stata **evidenziata la tipologia dei prodotti commercializzati e la specificità del mercato farmaceutico italiano** che presenta una **stazionarietà che deriva dalla riduzione forzata dei prezzi dei farmaci rimborsabili e dalla regolamentazione sugli incrementi del prezzo dei prodotti di fascia e dalla difficoltà di competere con Gruppi di dimensioni maggiori**;
- **la società non opera nell'ambito dei prodotti generici ma si rivolge esclusivamente a medici di base e specialisti ed opera la distribuzione dei propri prodotti tramite una rete di grossisti farmaceutici** che, a loro volta, **servono le farmacie sul territorio nazionale ed è soggetta alle politiche governative in tema di prezzi dei prodotti farmaceutici**.

Successivamente, con la [sentenza n. 1190/2019](#) depositata in **data 13.03.2019**, la **CTR Lombardia** ha confermato che **non sempre il conseguimento di perdite cela una manovra di pianificazione fiscale internazionale**.

Nell'atto d'appello l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che la **politica dei prezzi attuata era servita a creare un'ingente perdita di gestione** sui servizi prestati alle consociate; che **detta perdita non era stata presa in considerazione per i servizi resi alle società facenti parte del consolidato nazionale e ripresa solo per le consociate estere**.

In merito, l'appellante ha rilevato che, in ambito *transfer price*, qualora i **rapporti con le consociate estere dovessero generare artatamente perdite fiscali nella società italiana**, per la **mancanza di adeguati compensi alle attività da questa svolte per alleggerire i costi delle consociate**, il fatto che il **bilancio civilistico risulti in attivo** non impedisce all'Amministrazione finanziaria di **applicare le disposizioni di cui all'[articolo 110 Tuir](#)**.

Di contro, il **giudice di prime cure** ha osservato che *“una holding di partecipazione percepisce, quali ricavi caratteristici della propria attività i dividendi distribuiti dalle società partecipate ... e che la società si deve necessariamente dotare di una struttura idonea a governare i propri interessi, ovvero gli investimenti di capitale realizzati nelle società partecipate. Quindi una struttura di controllo e di governo, che nello specifico risulta particolarmente penetrante avendo la Capogruppo scelto di svolgere la direzione ed il coordinamento delle partecipate estere anche attraverso l'accentramento di alcuni servizi amministrativi, commerciali e finanziari ritenuti strategici”*.

In buona sostanza, l'Ufficio avrebbe **dovuto analizzare i singoli servizi prestati** e tener conto delle **funzioni di specifico interesse della Capogruppo**, ivi comprese quelle indicate nella **voce di costo “Presidenza”** che sono **tipiche della funzione di controllo** e che **sarebbe stato addirittura scorretto riaddebitare** (es. le spese per gli organi societari, per il controllo dell'esecuzione delle direttive strategiche, per la redazione e le certificazioni del bilancio proprio e di quello consolidato, per la gestione dei flussi informativi e finanziari).

In definitiva, **non può essere ritenuta fondata la pretesa dell'Agenzia delle Entrate** secondo la quale una *holding* deve addebitare **tutti i costi di gestione alle proprie controllate**, senza avere **propri costi di struttura**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >